

LA FRODE FISCALE DIVENTA IMPRESCRITIBILE

Fatture false, fino a 14 anni per la sentenza di primo grado

Per le fatture false, la giustizia italiana avrà 14 anni di tempo per emettere la sentenza di primo grado. Per gli altri gradi un tempo infinito.

La stretta del decreto fiscale 124/2019, convertito nella legge 157/2019 pubblicata in *G.U.* lo scorso 24 dicembre, rende i reati tributari praticamente imprescrittibili: punendo le frodi con il carcere sino a 8 anni allunga la prescrizione a quasi 11, che superano addirittura i 13 anni al realizzarsi di un atto interruttivo.

Il doppio rispetto alla maggior parte dei delitti contemplati dal nostro sistema penale.

Inoltre, se tale tempo non decorre prima della pronuncia di primo grado, una volta emanata la sentenza il termine prescrizione si arresta per sempre e il processo potrebbe durare in eterno: è quanto stabilisce l'ulteriore riforma, che riguar-

da l'art. 159 c.p. in materia di prescrizione, e che, nonostante sia in corso un acceso dibattito al vertice del Governo che invoca una pronta ulteriore modifica, è in vigore dal primo gennaio 2020.

Ma ecco perché per l'uso di fatture false anche il primo grado di giudizio può durare così tanto.

Il codice penale prevede che decorso un tempo corrispondente al massimo della pena stabilita per quel reato (che per i delitti non può essere inferiore a 6 anni), da calcolarsi dal giorno della consumazione (che per l'uso di fatture false coincide con la presentazione della dichiarazione fiscale, ovvero con il 30 settembre successivo alla chiusura dell'anno di imposta), il reato si estingue per intervenuta prescrizione.

Ma se si verificano alcuni adempimenti (quali l'ordinanza che applica una misura cautelare personale, il decreto di fissazione della udienza

preliminare, o ancora, per gli illeciti fiscali, il verbale di constatazione o l'atto di accertamento), la prescrizione si interrompe e il termine ricomincia a decorrere da lì, pur non potendosi superare di più di un quarto il tempo «originario».

Inoltre, il legislatore nel 2011 ha introdotto nel dlgs. 74/2000 una norma specifica per la prescrizione dei reati tributari, aumentandone i tempi di un terzo.

Se ora si considera pure l'inasprimento sanzionatorio previsto dalla riforma per la frode fiscale, il calcolo è presto fatto: se aggiungiamo infatti, come illustrato, al massimo editale di 8 anni un terzo, arriviamo a 10 anni e 8 mesi. Che diventano 13 anni e 4 mesi al verificarsi di un atto interruttivo.

Da ultimo, la suddetta riforma del c.p. sulla prescrizione (che è in vigore dal 1 gennaio 2020) reintroduce una previsione che era stata abro-

gata nel 2005 e che inciderà pesantemente anche sui reati tributari: si tratta della regola che, valutando unitariamente il reato continuato (cioè quell'illecito penale che in sostanza consiste in più condotte illecite avvinte dal medesimo criminoso), fa decorrere la prescrizione dal momento in cui è cessata la continuazione e non più, come adesso, da quello in cui è stata commessa ciascuna violazione; con l'effetto di spostare avanti la punibilità di tutti i reati uniti dallo stesso scopo, e così (come ha già avuto modo di chiarire la cassazione) anche le frodi perpetrate dall'evasore per più annualità consecutive.

In definitiva, basta che in 13 anni e 4 mesi sia stata emessa una sentenza di primo grado, perché il reato non si prescriva mai più.

*di Stefano Loconte
e Giulia Mentasti*

— © Riproduzione riservata —